



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE  
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO

## LORO SEDI

**OGGETTO:** Richiesta attribuzione dello “scatto convenzionale” al personale appartenente alle qualifiche direttive del 40° corso Ispettori Antincendi, nonché a tutto il restante personale del CNVVF in attesa di promozioni e scatti retributivi.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti, formulata da alcune Organizzazioni Sindacali, in merito alla questione richiamata in oggetto, si comunica che la Direzione Centrale per le Risorse Umane, interessata dallo scrivente Ufficio, ha rappresentato quanto segue.

L'art. 211 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, prevede l'attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche; nonché un ulteriore scatto convenzionale dopo ventisei anni di effettivo servizio.

In particolare, la citata norma, al comma 3, specifica che gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale un punteggio inferiore a ottanta o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e, in caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.

Premesso quanto sopra, si fa presente che l'attribuzione dello scatto convenzionale alla data del 13 settembre 2020 sarà effettuata, con effetto retroattivo, non appena conclusa la procedura di valutazione per l'anno 2019 prevista dall'art. 202 del D.Lgs. n. 217/2005, tenuto conto che occorre prendere in considerazione l'esito della valutazione nel precedente triennio 2017-2018-2019.

Il Capo Ufficio

dr. Bruno Strati